Ordine degli Ingegneri
Provincia di Piacenza

IW CONSIGLIO

Piacenza, 21.03.2018

Oggetto: Nota su previdenza degli ingegneri iscritti all'Albo e gestione separata INPS.

Con la presente l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza, a seguito di richieste pervenute da diversi iscritti coinvolti nel contenzioso con l'INPS, che pretende l'iscrizione alla gestione separata degli ingegneri professionisti/dipendenti, invita il C.N.I. a controbattere le richieste dell'INPS.

Si ricorda in particolare quanto segue.

La Legge 335/95 all'art. 1 definisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione....

Con l'art. 2 comma 25 la legge estende con delega la tutela pensionistica ai liberi professionisti che svolgono attività di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi.

Con l'art. 2 comma 26 la legge estende la tutela IVS ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi.

La delega di cui all'art.2 comma 25 viene recepita dal D.Lgs 103/96, che all'art. 1 comma 1 attua la delega conferita prevedendo la tutela previdenziale ai soggetti che svolgono la libera professione subordinata all'iscrizione ad appositi albi.

Il comma 2 dell'art. 2 precisa inoltre che le norme del decreto 103/96 si applicano anche ai liberi professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente (caso dell'ingegnere libero professionista/dipendente).

Con l'art. 3 (Forme gestorie) si specifica che l'ente preposto alla tutela previdenziale deve essere conforme al D. Lgs 509/94, come in effetti è Inarcassa.

Pertanto la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti ingegneri liberi professionisti, ancorché dipendenti, che svolgono attività subordinata all'iscrizione ad un albo è affidata per delega ad Inarcassa che garantisce le tutele di cui all'art.38 della Costituzione. (Vedi per esempio C.C. sentenza n. 108/1989)

E' pur vero che gli iscritti agli albi svolgono attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, ma la relativa specifica attività è già tutelata, per delega di Legge, dalle Casse di cui al D.Lgs.509/94 e non certo dalla gestione separata Inps.

Pertanto poiché il CNI (unitamente al CNA), è l'ente esponenziale a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi ed ha previsto per la propria categoria quale ENTE GESTORE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE, INARCASSA, (conforme al modello delineato dal D. Lgs. 509/1994)

SI CHIEDE

che lo stesso intervenga urgentemente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso il Governo per la tutela dei propri iscritti e delle sue prerogative sancite dalla L. 335/95 e D.Lgs. 103/96 al fine di contrastare le illegittime pretese dell'INPS di iscrivere gli ingegneri professionisti/dipendenti alla gestione separata.

Si precisa che analoga iniziativa è stata intrapresa dall'OCF (Organismo Congressuale Forense) con delibera del 10.03.2018, a tutela degli avvocati coinvolti da medesime problematiche.

Via S.Marco, 16 – 29121 Piacenza – Tel.0523/338772 Fax. 0523/338720 E.mail: segreteria@ordineingegneri.pc.it